



Città di Torre del Greco  
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. 158 del 12.06.2020

**OGGETTO:** modifica parziale dell'O.S. n. 124 dell'8 maggio 2020.

**IL SINDACO**

**Vista** la propria Ordinanza n. 124 dell'8.05.2020, con la quale, tra l'altro, è stata sospesa, sino alla data del 31 luglio 2020, la validità delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico degli esercizi commerciali in sede fissa ubicati nell'area ricompresa nella zona rossa (c.d. "Piazzette") al fine di assicurare il rispetto della distanza interpersonale in un'area fortemente congestionata sotto il profilo strutturale;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

**Ritenuto** che, allo stato, l'emergenza epidemiologica sembra avviata al regresso in considerazione della diminuzione dei numeri di contagiati e del contestuale aumento dei soggetti guariti, nell'ambito del territorio comunale;

**Considerato** che sembrano essere venute meno, in parte, le esigenze precauzionali in materia di igiene e sanità pubblica per cui occorre rivedere il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nella zona di Via Falanga, Via Teatro, Largo Santissimo e traverse (c.d. "Piazzette"), al fine di contemperare le affievolite esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica, con quelle dei residenti e degli operatori commerciali;

**Ritenuto:**

di prorogare la validità delle autorizzazioni sospese per un periodo corrispondente alla durata della sospensione;

di stabilire limiti massimi alle dimensioni delle aree concedibili al fine di contemperare le esigenze degli operatori commerciali con la necessità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e del decoro urbano;

**Visti:**

il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto comunale.

**Dato atto** che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, di modificare l'ordinanza sindacale n. 124 dell'8.05.2020, stabilendo che:

con decorrenza dal 15 giugno 2020 siano riattivate le autorizzazioni già concesse agli operatori commerciali in sede fissa operanti nella zona di Via Falanga, Via Teatro, Largo Santissimo e traverse (c.d. "Piazzette") e sospese con la citata Ordinanza n. 124 dell'8 maggio 2020;

#### DISPONE

che la scadenza delle predette autorizzazioni sia prorogata di 38 giorni, corrispondenti al periodo della suddetta sospensione;

che, in occasione del rinnovo di dette autorizzazioni e in caso di richiesta *ex novo* da parte di ulteriori operatori commerciali operanti nella predetta zona, venga concessa, previo pagamento del relativo canone, in adiacenza all'edificio in cui è ubicato il negozio, l'area costituita dal rettangolo il cui lato corto, perpendicolare al perimetro dell'edificio medesimo, non superi i 70 (settanta) cm;

che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a:

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale);

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

#### AVVERTE CHE

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

dott. Giovanni Palomba

